

# La giurisprudenza europea in materia di eutanasia

Alberto García



Giurista, Professore Ordinario, Facoltà di Bioetica. Direttore, Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani, Roma

**I**l fatto della propria morte è una realtà che ci morde quotidianamente. Pur vegliata a causa dell'incertezza del momento preciso in cui essa accadrà, sappiamo bene che essa ci si presenterà inesorabilmente. Vista la nostra condizione di persone, siamo capaci di pensare e proiettare una realtà così drammatica e contemporaneamente così umana non solo quando abbiamo provato la vicinanza della morte, ma anche nel momento in cui affrontiamo con sofferenza la mancanza dei nostri cari che in passato erano con noi, ma che oggi non sono più.

Sia per la morale che per il diritto un fenomeno talmente umano non è una realtà strana. Di conseguenza risulta doveroso considerare sotto la prospettiva giuridica in quale misura la protezione della vita, della libertà e delle condizioni di vita dignitosa siano al centro del nostro comportamento e in quale direzione informare l'anima delle norme giuridiche che devono armonizzare la nostra comune convivenza. Nel tramonto della nostra vita ci auguriamo che il diritto possa offrirci l'ambiente adeguato per una morte degna e serena<sup>1</sup>.

- Che cosa s'intende per morire con dignità in una prospettiva giuridica e quali sono le condizioni di vita e di morte che lo Stato deve garantire?

- Esiste un diritto effettivo a morire con dignità in Europa?

- Esiste un diritto alla morte in Europa giuridicamente riconosciuto come esigenza della salvaguardia dei diritti dell'uomo?

- Deve comportare il diritto alla vita un "diritto alla morte" il quale, nella dinamica giuridica della correlativa responsabilità

collegata a ogni diritto, implicherebbe il dovere giuridico di uccidere?

*1. La vita umana è sempre un bene fondamentale e universale*

Parlando della vita essa si può intendere senz'altro in senso biologico, ma dobbiamo anche affrontare la questione della vita in un senso più ampio, perché siamo qualcosa di più che degli animali. Siamo persone e la persona è un "qualcosa di più" che interessa il diritto.

Il valore di ciò che chiamiamo "vita" ha certamente un fondamento trascendente e religioso, ma non è solo né primariamente religioso. Ha anche un suo fondamento per così dire laico, squisitamente giuridico, visto che coinvolge una dimensione specificamente sociale e culturale, razionale e assolutamente ragionevole<sup>2</sup>. In questo senso, tra la ragione e la fede di coloro che credono non c'è, o non dovrebbe trovarsi, contrapposizione, bensì complementarità.

Si tratta quindi di un "valore" preminente della vita individuale e sociale, nel senso che senza vita non ci sono altri valori che sono essenziali alla realtà del vivere (ad. es. libertà, salute, riservatezza, ecc.). Quando invece emerge la vita umana, da essa scaturiscono tutti gli altri valori umani che ci consentono di realizzare un'esistenza compiuta, nella misura delle nostre capacità e delle nostre possibilità. Perciò, con parole giuridiche possiamo dire: "Ho diritto alla vita", e a tutti i diritti dell'uomo<sup>3</sup>.

Certamente l'esistenza che ogni vita umana comporta non fa riferimento unicamente né principalmente alla vita in senso biologico

ed organico. Piuttosto, è la sua base, la sua condizione di possibilità che ci consente di aprirci e sviluppare tutte le sue possibilità in termini di rapporti familiari, sociali e culturali, che interessano sia all'individuo che alla politica (in senso alto), cioè al bene comune. Per capirci meglio: noi parliamo del valore della vita, ma in realtà "la vita" non esiste in quanto tale. Infatti esistono esseri umani concreti, esseri viventi individuali, insomma, persone in carne e ossa. È in questo senso che ciascuno di noi è portatore di una stessa dignità umana al di là delle naturali diversità di età, sesso, razza, salute, intelligenza, personalità, convinzioni religiose e quant'altro. In termini giuridici possiamo dire: "Tutti siamo uguali".

## *2. Il compito dello Stato e della società: salvaguardare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali*

Vita e libertà non sono, a mio avviso, valori assoluti. Talvolta possiamo trovarci in difficoltà davanti a dei dilemmi in quanto questi due valori possono entrare in conflitto. Allora, come dobbiamo agire? In quale senso dobbiamo legiferare? All'interno del dibattito etico e giuridico sull'argomento del morire con dignità, ci troviamo davanti a posizioni diverse che argomentano sotto la spinta morale di due valori fondamentali di ogni vita umana: vita e libertà<sup>4</sup>.

Da un lato, coloro che ritengono che la salvaguardia e la difesa della vita sia un valore assoluto e prevalente in ogni caso nel confronto con la libertà e l'autonomia delle persone. Costoro ribadiscono che morire con dignità non può comprendere mai che una persona disponga di un valore talmente eminente come quello della vita<sup>5</sup>.

Dall'altra parte ci sono coloro che ritengono che la vita appartiene a ciascuno di noi. Di conseguenza ognuno è assolutamente libero e può fare con la sua vita ciò che vuole. Di-

sporne e mettere fine alla propria vita, se lo ritiene opportuno e più consono con il suo interesse, sarebbe naturalmente doveroso nel rispetto della libera autodeterminazione<sup>6</sup>. Si riapre in questo modo la battaglia che in passato, e ancora oggi, ha visto e vede battersi i movimenti *Pro-life* e *Pro-choice*. Sembra che intellettuali e attivisti di entrambi gli schieramenti si confrontino nuovamente come allora fecero sull'argomento dell'aborto e della sua legalizzazione. Lo scenario dello scontro odierno non è ormai quello della vita nascente, ma quello della vita nel suo tramonto. Per gli uni la vita è un qualcosa di intoccabile e inviolabile, mentre per gli altri la vita è un qualcosa che si può scegliere oppure respingere.

A mio avviso ci sono alcune premesse da prendere in seria considerazione.

Da un lato, non c'è un obbligo di salvaguardare la vita ad ogni costo. Sopravvivenza sì, ma non per sostenere una vita che è in declino inesorabile e sotto condizioni gravemente onerose<sup>7</sup>.

D'altra parte, non tutto ciò che possiamo o vogliamo fare liberamente deve essere consentito invocando la libertà. Autodeterminazione sì, ma non per esaltare ciecamente la propria autonomia scavalcando i limiti di ciò che non deve ri-

manere a mia disposizione e che mette a rischio i valori fondanti della vita della società, cioè i diritti altrui.

Comunque sia, vita e libertà, io ritengo, sono sempre valori indisponibili, inviolabili e universali. Non certamente assoluti. Vorrei illustrare meglio questo fondamentale passaggio del ragionamento.

La vita è indisponibile o inalienabile: non suscettibile di atti di dominio. Non siamo "padroni" della vita. Il che vuol dire che io non sono padrone assoluto della mia vita, del mio corpo, della mia identità, della mia libertà. Questa riflessione si trova alla base, per esempio, del divieto di acquistare, di

*La vita umana è inviolabile  
perché tutti devono  
rispettarla e a nessuno è  
consentito di toglierla*

vendere o trafficare sia persone che i loro organi. Il corpo umano, che è la persona stessa, non è un oggetto in senso tecnico-giuridico. Quindi l'uomo è al di fuori del traffico giuridico; vale a dire che non è alienabile.

La vita è inviolabile perché tutti devono rispettarla e a nessuno è consentito di toglierla. Nemmeno al così detto "padrone", cioè all'individuo stesso. Il mio corpo è certamente... "mio", ma in modo apparentemente paradossale non mi viene consentito farne oggetto di atti di disposizione, come non mi viene consentito farlo con mia figlia, con mio marito, con la mia famiglia o con la mia fidanzata. È mia, sì certo... ma non tutto ciò che è vitale, esistenzialmente mio, mi appartiene in un senso di possibilità di dominio o potere di dominazione.

Il diritto alla vita è universale perché a tutti sia riconosciuto. Quindi, a nessuno manca questo diritto, che deve essere riconosciuto e garantito da parte dello Stato e della società.

Anzi, è universalmente condiviso che esiste un dovere di solidarietà e protezione delle persone vulnerabili e dipendenti dagli altri. In questo senso, i diritti umani non sono una categoria giuridica per salvaguardare la volontà della maggioranza ma innanzitutto una conquista di civiltà per i più deboli e per le persone che frequentemente purtroppo sono emarginate e che hanno bisogno di una particolare protezione da parte dello Stato e della società.

In questo contesto conviene, quindi, affrontare una domanda: «Può comportare il diritto alla vita un "diritto alla morte"?»<sup>8</sup>. Attenzione, perché non c'è un diritto, qualunque sia, se non c'è una correlativa responsabilità di altri. Riconoscere un diritto alla morte, in questa logica, implicherebbe dunque il dovere giuridico di uccidere.

### *3. Il diritto europeo e la protezione della vita e dell'autonomia in fine di vita*

Il discorso giuridico sulle questioni che riguardano la fine della vita viene affrontato nell'ambito della protezione dei diritti del-

l'uomo e, in modo quasi esclusivo, in ambito delle norme internazionali varate all'interno del Consiglio d'Europa.

Quest'organizzazione intergovernamentale, alla quale appartiene l'Italia, è integrata da quarantasei paesi (ventisette dei quali oggi appartengono all'Unione Europea e altri diciannove, tra i quali troviamo paesi come la Russia, la Svizzera, la Turchia, i paesi balcanici e i paesi dell'Europa dell'Est). Si tratta quindi di un'Europa "in senso allargato".

In questo quadro, nel 1950 fu varata la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e le Libertà Fondamentali, firmata a Roma, che sostanzialmente mette in veste di trattato internazionale, quindi giuridicamente vincolante, le disposizioni previste all'interno della Dichiarazione Universale per i Diritti dell'Uomo dell'O.N.U., approvata due anni prima, nel 1948<sup>9</sup>. Contemporaneamente, e proprio per garantire l'adempimento delle disposizioni e interpretarle, crea la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo la cui sede si trova nella bellissima e simbolica città di Strasburgo, ai confini tra la Francia e la Germania, le due potenze europee coinvolte, insieme ad altre, nei due devastanti conflitti armati del secolo scorso.

Il diritto alla vita, all'integrità, alla riservatezza, alla libertà di pensiero e di coscienza sono formalmente riconosciuti come diritti umani che vengono rispettati. In ambito nazionale, la promozione e la salvaguardia di questi diritti fondamentali diventa così punto di riferimento necessario sia nel momento di legiferare a livello parlamentare, sia quando si deve giudicare a livello della magistratura, visto che queste disposizioni sono giuridicamente vincolanti come norme obbligatorie di diritto internazionale. La Corte Europea, infatti, resta l'ultima via di appello possibile per i cittadini europei quando ritengono vulnerati i loro diritti a livello nazionale, e vi si possono rivolgere dopo aver esaurito la via giudiziaria nazionale.

Ora vediamo concretamente come il Consiglio d'Europa ha affrontato all'interno dei suoi organi le questioni riguardanti l'atten-

zione sanitaria delle persone in fase terminale e sul fine della vita, nonché dell'eutanasia. Da un lato vedremo le disposizioni normative, e poi vedremo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte Europea per i Diritti dell'uomo nel caso Diane Pretty vs Regno Unito.

#### 4. Disposizioni normative del Consiglio d'Europa

Storicamente possiamo individuare tre momenti: 1976, 1998, 2003.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha affrontato il tema nel 1976 mediante la Raccomandazione 779 (1976) e la Risoluzione 613 (1976) relativa ai diritti dei malati e dei morenti. Nella stessa direzione fu varata la Raccomandazione 1418 (1998). Nel 2003 si è riaperta la questione, e vedremo che cosa accadrà nei

prossimi anni. Stiamo parlando di disposizioni dal significato ambivalente; da una parte, esse hanno una portata internazionale e sovranazionale; dall'altra, nella loro forma giuridica hanno un carattere meramente dichiarativo, cioè non hanno un effetto giuridicamente vincolante pur diventando senz'altro un punto di riferimento impegnativo nell'elaborazione di ulteriori convenzioni internazionali in ambito europeo ed altrettanto delle leggi nazionali in materia all'interno dei paesi membri.

La *Raccomandazione 779 (1976)* rileva che «il perfezionamento della tecnologia medica tende a offrire un trattamento sanitario ai pazienti più tecnico e talvolta meno umano» (n. 2) aprendo la strada alla tentazione di voler prolungare la vita umana ad ogni costo. Essa ribadisce inoltre che «I medici devono rispettare, in primo luogo, la volontà delle persone ammalate in ciò che riguarda il trattamento da applicare» (n.4) senza dimenticare che «è doveroso per i professionali della medicina offrire un servizio all'uma-

nità, salvaguardare la salute, trattare i malati e feriti, e dar sollievo ai sofferenti nel pieno rispetto della vita umana e della persona umana» (n. 6).

Ciononostante, viene affermato giustamente, a mio avviso, che «il prolungamento della vita non è l'unica finalità della pratica medica che deve curarsi altrettanto di dar sollievo alla sofferenza» (n. 6). Concludendo, la Raccomandazione ribadisce che le cure palliative sono il percorso adeguato per rispettare la dignità e l'integrità delle persone.

La *Risoluzione 613 (1976)*, varata lo stesso 29 gennaio del 1976, costata in primo luogo che «ciò che è più desiderato dai pazienti morenti è morire serenamente e con dignità, in compagnia e con il sostegno dei loro famigliari e amici» (n. 2). Essa ribadisce che il criterio sul momento della morte deve prendere in considerazione

unicamente l'interesse della persona che si trova in fine di vita, chiedendo ai professionisti della medicina una valutazione critica per quanto riguarda i «criteri sotto i quali si prendono le decisioni relative all'inizio delle procedure di rianimazione e sull'applicazione di procedure artificiali di sostegno vitale» (n. 5).

Finalmente, e dopo un periodo di ventitré anni, un'ulteriore *Raccomandazione, 1418 (1998)* affronta nuovamente la questione relativa alla protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dei malati in fase terminale e dei morenti. In essa viene affermato che l'unico modo per garantire la dignità dei malati si trova nel mettere a loro disposizione cure palliative integrali a cui accedere in condizioni di equità. Questa attenzione integrale suppone di offrire, sia ai famigliari che ai pazienti, professionisti specificamente istruiti in questo campo, garantendo un'informazione vera, compiuta e proporzionata che consenta al paziente di decidere il trattamento e il tipo di cure che gli convenga, nel

### *La Raccomandazione 779 (1976) rileva che il perfezionamento della tecnologia medica tende a offrire un trattamento sanitario ai pazienti più tecnico e talvolta meno umano*

libero esercizio del diritto all'autodeterminazione.

Infine, e questo è importante, la Raccomandazione ribadisce che in nessun caso procurare la morte si deve proporre come uno dei trattamenti alternativi. Infatti viene chiesto agli Stati membri che considerino che il desiderio di morire di un malato terminale o morente mai deve configurarsi come un diritto legalmente riconosciuto di morire a causa dell'intervento di un'altra persona, né una giustificazione per portare avanti azioni tendenti a procurare la morte (n. 9).

Detto questo, dobbiamo brevemente far riferimento a qualche recente, rilevante pronunciamento. All'interno della Commissione per gli Affari Sociali, Sanità e Famiglia (che lavora al servizio dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa) il parlamentare liberale-democratico-riformista della Svezia Dirk Marty ha preparato due Rapporti che puntano sulla possibilità di un cambio di rotta, proponendo la regolamentazione dell'eutanasia in modo simile a quello che è Stato ormai approvato sia in Olanda che in Belgio nell'anno 2002. A tutt'oggi, la sua iniziativa per varare una nuova Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare non è stata presa in considerazione in vista di una modificazione delle disposizioni precedenti. Ma la questione non è ancora definitivamente tramontata.

##### 5. La giurisprudenza europea relativa al diritto alla vita e il diritto alla morte

L'unico caso che affronta esplicitamente la questione del diritto alla vita e del così detto diritto alla morte è la ben nota risoluzione del caso *Diane Pretty v. Regno Unito* (29 aprile 2002)<sup>10</sup>.

Diane Pretty è nata nel 1958. Sofferente di una malattia degenerativa incurabile, restava paralizzata dal collo in giù ed era spaventata dall'idea di una morte prevista per asfissia (che infatti accadde qualche mese dopo il suo ricorso alla Corte Europea). Con piena lucidità e consapevolezza, Diane si rivolse dunque alle autorità britanniche e alla Magistratura affinché fosse riconosciuto il suo

diritto al suicidio mediante la collaborazione di suo marito, chiedendo che egli non fosse imputato nel momento in cui avesse messo in atto la sua richiesta di morte. Siccome l'assistenza al suicidio è legalmente un reato nel Regno Unito, la sua richiesta non fu accettata dai giudici inglesi, motivo per il quale impugnò tali decisioni davanti alla Corte Europea per i Diritti Umani.

Diane Pretty sosteneva che l'articolo 2 della Convenzione non salvaguarda la vita in quanto tale, ma il diritto alla vita, ribadendo che esso dovrebbe comportare comunque la facoltà dell'individuo di scegliere il fatto di continuare la sua vita oppure no, compresa quindi la possibilità di decidere in favore della vita o, invece, di scegliere la morte.

I membri della Corte Europea, nella risoluzione ribadirono che «il Tribunale non è convinto del fatto che il diritto alla vita possa interpretarsi in un senso negativo, senza incorrere in una distorsione del linguaggio (...)» Riconoscere, dunque, un diritto alla morte «comporterebbe esattamente il contrario di quello che si pretende salvaguardare». Di conseguenza, la Corte afferma in modo chiaro che «l'articolo 2 non deve creare un diritto all'autodeterminazione nel senso di conferire all'individuo la facoltà di scegliere la morte al posto della vita» (n. 39)<sup>11</sup>.

##### 6. Conclusioni

«Se noi abbiamo un diritto alla vita, abbiamo anche un diritto alla morte. Sta a noi, deve essere riconosciuto a noi il diritto di scegliere il quando ed il come della nostra morte». Queste parole sono del noto giornalista italiano Indro Montanelli. Questa espressione è diventata una bandiera sventolata da parte delle associazioni a favore dell'eutanasia, come ad esempio "Exit" che aiuta in Italia le persone che a loro si rivolgono per procurare una "uscita" dall'Italia, e trovare così la "buona morte".

Devo dire che ho avuto occasione di leggere con grande interesse e soddisfazione la *Storia d'Italia* scritta da Montanelli insieme al collega Mario Cervi. Un capolavoro sotto il

profilo delle opere divulgative che racconta con grande passione le vicende che hanno percorso l'affascinante storia e l'anima di questo straordinario popolo, romano prima e ulteriormente italiano, dalla sua antichità all'età contemporanea. Montanelli non c'è più, e la sua opera rimarrà certamente come un grande lavoro storiografico a beneficio del popolo e dei non esperti.

Io mi auguro che coloro che nell'avvenire si daranno da fare nella stesura di una storia d'Italia e dell'Europa, potranno raccontare a noi e ai nostri figli una civiltà giuridica dove avrà prevalso un diritto ed una cultura della vita, e non una cultura della morte e della legalizzazione dell'eutanasia. Questa sarebbe senz'altro la migliore eredità che potremmo lasciare alle nostre future generazioni.

#### BIBLIOGRAFIA

- BARTOLE, S. – CONFORTI, B. – RAIMONDI, G., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2001
- CASINI, C. – CASINI, M., *Diritti umani e bioetica*, Ate-neo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, 2005
- GIRAULT, C. «La Cour EDH ne reconnaît pas l'existence d'un droit à la mort», *La semaine juridique*, édition générale, 77e année, n°15-16 (9 avril 2003).
- CICCONI, L. *Eutanasia: problema cattolico o problema di tutti?*, Città Nuova, Roma, 1991.
- FRANCOLINI, G., «Corte europea dei diritti dell'uomo sentenza 29 aprile 2002 (ricorso n. 2346/02; caso Pretty c.Regno Unito)», *Il diritto di famiglia e delle persone*, Anno 2002, Vol. 31, 4.
- IADECOLA, G., *Eutanasia: problematiche giuridiche e medico-legali*, Liviana, Padova, 1991.
- JOMAIN, C., *Vivere l'ultimo istante: morire nella tenerezza*, Paoline, Cisinello Balsamo (MI), 1986.
- MANCONI, L. – DAMENO, R., *Dignità nel morire*, Guerini Studio, Milano, 2003.
- NERI, D., *Eutanasia: valori, scelte morali, dignità delle per-*

*sone*, Laterza, Roma-Bari 1995.

SALVOLDI, V., *Oltre l'eutanasia e l'accanimento: Politica, scienza e morale*, Dehoniane, Bologna, 1991.

TETTAMANZI, D., *Eutanasia?: dall'accanimento terapeutico all'accompagnamento dei morenti*, Paoline, Milano, 1985.

VERONESI, U. – BAZZOLI, L., *Il diritto di morire: la libertà del laico di fronte alla sofferenza*, Mondadori, Milano, 2005.

VESPIEREN, P., *Eutanasia: L'illusione della buona morte*, Casale Monferrato, 1985.

#### NOTE

<sup>1</sup> Cfr. C. JOMAIN, *Vivere l'ultimo istante: morire nella tenerezza*, Paoline, Cisinello Balsamo (MI) 1986; L. MANCONI – R. DAMENO, *Dignità nel morire*, Guerini Studio, Milano 2003.

<sup>2</sup> L. CICCONI, *Eutanasia: problema cattolico o problema di tutti?*, Città Nuova, Roma 1991.

<sup>3</sup> G. IADECOLA, *Eutanasia: problematiche giuridiche e medico-legali*, Liviana, Padova 1991.

<sup>4</sup> C. CASINI – M. CASINI, *Diritti umani e bioetica*, APRA, Roma 2005, 175-176.

<sup>5</sup> D. TETTAMANZI, *Eutanasia?: dall'accanimento terapeutico all'accompagnamento dei morenti*, Paoline, Milano 1985.

<sup>6</sup> D. NERI, *Eutanasia: valori, scelte morali, dignità delle persone*, Roma Laterza, Bari 1995.

<sup>7</sup> Cfr. V. SALVOLDI, *Oltre l'eutanasia e l'accanimento: Politica, scienza e morale*, Dehoniane, Bologna 1991; P. VESPIEREN, *L'illusione della buona morte*, Casale Monferrato, 1985.

<sup>8</sup> U. VERONESI – L. BAZZOLI, *Il diritto di morire: la libertà del laico di fronte alla sofferenza*, Mondadori, Milano 2005.

<sup>9</sup> S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova 2001.

<sup>10</sup> G. FRANCOLINI, «Corte europea dei diritti dell'uomo sentenza 29 aprile 2002 (ricorso n. 2346/02; caso Pretty c. Regno Unito)», *Il diritto di famiglia e delle persone*, 31/4 (2002), 795-823.

<sup>11</sup> Per approfondire C. GIRAULT, «La Cour EDH ne reconnaît pas l'existence d'un droit à la mort», *La semaine juridique*, 77e année, n.15-16 (9 avril 2003), 676-682.